

Roma, 23 aprile 2020

Prot. n 200423/AF/mjcg

Spett.le Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
Divisione IV
dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it

Mr. Job
liquidazionecoattamrjob@gmail.com
borle@studioborle.it

e.p.c Grandi Stazioni
s.gizzi@rfi.it

Oggetto: Comunicazione società Mr. Job del 21-04-2020.

In riferimento a quanto in oggetto, le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a formulare la presente per significare quanto segue:

In data 2 aprile 2020 la società Mr. Job (di seguito la Società), nella persona del Commissario liquidatore nominato con D.M. 37/2020 del 30/01/2020 e legale rappresentante *pro tempore*, ha inviato l'informativa Ex Art. 19, comma 2 D.L. 17 Marzo 2020, n.18, per l'accesso all'assegno ordinario causale "emergenza COVID-19", in ragione della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indicando una persona di sua fiducia per espletare l'esame congiunto previsto dalla procedura di legge.

In primis ci preme segnalare che la richiesta inoltrata in base all'ex art. 19 del D.L. 18/2020, risulta non essere conforme alle disposizioni legislative in quanto, tale società per le attività lavorative svolte negli appalti ferroviari della committente Grandi Stazioni, non prevedendo versamenti per la Cassa Integrazione Ordinaria, dell'ammortizzatore sociale attivabile è quello della Cassa Integrazione in Deroga previsto all'art. 22 del D.L.18/2020 e non dall'art. 19 come indicato.

La richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale a far data dal 1° Marzo 2020, per usare un termine sobrio, risulta palesemente ingiustificata, infatti non si comprende come si possa inviare una richiesta di intervento con 30 giorni di ritardo rispetto alla data di inizio, tanto più che alla data odierna, le attività di pulizia e sanificazioni nelle grandi stazioni sono svolte regolarmente.

Per quanto riguarda l'affermazione "*la consultazione sia intercorsa già da diverso tempo*" se pur veritiera, corre l'obbligo precisare come sia avvenuta, ovvero, le uniche due volte che le Scriventi sono riuscite ad interloquire congiuntamente con la Società, è avvenuto tramite nostre chiamate telefoniche in viva voce, in quanto il rappresentante della Società non disponeva della tecnologia necessaria per svolgere riunioni in modalità videoconferenza.

Per quanto concerne il **“testo predisposto dalle Scriventi”**, corre nuovamente l’obbligo di precisare che, tale testo, è stato frutto di un confronto preventivo con autorevoli consulenti del lavoro che rappresentano fior di società operanti da decenni nel settore degli Appalti Ferroviari. Tale format è stato condiviso e strutturato in conformità delle legislazioni vigenti, anche alla luce degli ultimi D.L. emanati dal Governo, nonché rispettoso del vigente CCNL Mobilità Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. (di seguito CCNL).

Non volendo polemizzare su ogni singola correzione, sembra doveroso illustrare a questo Spett.le Ministero le più salienti, definite dalla società **“alcune marginali modifiche”**.

Tralasciando il fatto di come si possa su un Verbale di Accordo cancellare il giorno in cui si è svolto l’incontro, non è comprensibile l’eliminazione al Punto 9) di un periodo che riporta disposizioni emanate dall’INPS a tutela di lavoratori transitati in occasione di cambio appalto tra la società uscente e quella subentrante.

Cosa ben più grave e irrispettosa nei confronti di queste Segreterie Nazionali firmatarie del CCNL, l’eliminazione dell’Art. 3, nel quale viene indicato il normale orario di lavoro in 38 ore settimanali, sancito dallo stesso, per altro applicato dalla Società.

Le correzioni proposte dalla Società all’art. 4, risultano essere palesemente in contrasto con il D.L. 18/2020, il quale non dà facoltà alle parti di indicare la sola decorrenza, senza indicare il termine del periodo di 9 settimane, come sancito dal legislatore. Ma vi è di più, nella nuova formulazione che riportiamo testualmente **“ a decorrere dal 6 aprile 2020 per il periodo massimo consentito e comunque sino alla ripresa dell’attività lavorativa ”** la Società si è arrogata il diritto di stabilire a sua discrezionalità il periodo fino quando l’INPS dovrà erogare il sostegno al reddito, ovvero fino alla ripresa del servizio, anche in questo caso, al di là di quanto indicato dal legislatore.

A conclusione di quanto esposto rigettiamo con forza il tentativo di addossare alle Scriventi la responsabilità di ledere gravemente gli interessi dei lavoratori per la mancata sottoscrizione dell’Accordo in questione. Queste Organizzazioni Sindacali tutelano gli interessi dei lavoratori.

Quanto dichiarato dalla Società è fortemente lesivo dell’operato di queste Segreterie Nazionali che in questo periodo di crisi dovuta all’epidemia denominata COVID-19, hanno tutelato oltre 8000 lavoratori che operano in oltre 20 società, sottoscrivendo altrettanti Verbali di Accordo.

Profondamente costernate dalle accuse ricevute, con grande senso di responsabilità e in attesa di eventuali disposizioni di codesto Ministero, le Scriventi come più volte rappresentato alla Società, si rendono disponibili per la sottoscrizione del Verbale in questione, purché conforme alle legislazioni vigenti nonché al CCNL, finalizzato a riconoscere ai lavoratori l’ammortizzatore sociale. Al contempo diffidiamo la Società ad intraprendere qualsivoglia atto unilaterale che sarà denunciato alle Autorità competenti in materia.

Distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali